

Giovani ragionieri in disaccordo con le posizioni dei colleghi dell'Ungdc sull'imminente unificazione

Albo unico, riforma per il futuro

Casa comune per il rilancio della categoria dei commercialisti

DI RAFFAELE MARCELLO
presidente Unagraco

Definire «irrituale» un atto diplomatico equivale, a mio avviso, a mandare a quel paese chi lo compie.

E così è andata nelle relazioni tra l'Unagraco e l'Ungdc.

Il collega presidente Michele Testa ha alzato la voce su una questione di forma per eludere quella di sostanza, e anche questo è un uso della comunicazione che ogni titolare di responsabilità deve apprendere se vuole fare bene il suo mestiere.

Ma la questione di sostanza resta, al di là delle vicissitudi-

ni grottesche di protesta che continuano, e che rappresentano sempre più delle colorite e chiosose manifestazioni di opinioni in cui i migliori dei peggiori si alternano ai peggiori tra i migliori, tutti elementi, spero non organici, di una riscata ed evanescente minoranza di rappresentanza di categoria che coglie spesso spunti di visibilità proprio da atti non ponderati e pertanto suscettibili di critiche.

Buttiamo a mare l'Albo unico, e se non è possibile buttiamo a mare il lavoro sviluppato insieme in questi anni: questa sembra essere la parola d'ordine.

Qualcuno fa il furbo, com'è spesso suo costume, e si appoggia dove può cercando di costruirsi un'immagine di difensore dei diritti e di tutore di prerogative precostituite. Anche queste sono contorsioni formali, giochi di immagine, ma anche in questo caso la sostanza resta.

Coloro che sembravano aver trovato nell'ispezione occasionale della «casa comune» la chiave per il rilancio di tutta la categoria professionale, al modico prezzo di tante rinunce, scelta per la verità intelligente ed efficiente, quindi da condividere in quanto funzionale all'obiettivo, ora subiscono attacchi allo schema politico disegnato, senza avere la possibilità di definire una strategia di ricambio.

Sono guai seri. Guai solo in apparenza invisibili. Dissapori



Raffaele Marcello

e dissensi che alla fine rientrano e vengono coperti nell'ordinarietà di relazioni che nessuno ha intenzione di rompere clamorosamente, ma che fanno su-

bire una corrosione graduale e letale alla capacità di guida di esecutivi intrappolati nella demagogia e nell'ideologia.

Personalmente mi ero inventato un palliativo, affidandomi all'individuazione di norme comportamentali condivise, cioè un teatrino di serie B in cui esibire un faro di coalizione virtualmente non allineato a modelli predeterminati e a scelte politiche conseguenti.

Il progetto è in bilico, e l'unica certezza è che il mio spirito testardo e quello di qualcun altro non si scontrano con la débacle dei suoi protagonisti.

Il tramonto delle idee è all'insegna della coerenza personale, dal momento che nessuno è in grado di garantire svolte epocali se non supportato dall'interesse collettivo.

I giovani ragionieri hanno sempre creduto e sostenuto un disegno alternativo, con il quale dare vita a un soggetto che aggregasse le istanze di tutti i giovani colleghi garantendone pari dignità, affidato a un sistema di governance rappresentativo di entrambe le categorie. Non so se sussistono allo stato le condizioni per riuscire nell'intento che ci si era prefissati, ma è certo che non potranno essere più avallate oscillazioni tra inaccettabili ostentazioni di «status» professionali e incapacità di risolvere al proprio interno problematiche strutturali.

Tutto questo può forse andare bene per taluni, meno per ragionieri giovani e non, che hanno un tratto orgoglioso nel loro modo di appartenere a una categoria e di esprimerne la guida nei campi decisivi a loro affidati. (riproduzione riservata)



Pagina a cura
DELL'UNIONE NAZIONALE GIOVANI
RAGIONIERI COMMERCIALISTI

www.unagraco.org

fax 0823/847102

Analisi della normativa contenuta nella Finanziaria 2007 che prevede agevolazioni particolari

Incentivi fiscali per i soggetti Ires che puntano su aggregazioni aziendali

DI GIUSEPPE DIRETTO,
Tesoriere Unagraco
e presidente Ugrc Bari
E DONATO TARTAGLIA
tesoriere Ugrc Bari

La Finanziaria 2007 ha previsto particolari agevolazioni fiscali a favore dei soggetti Ires che risultano da operazioni di aggregazione aziendale attuate attraverso fusioni, scissioni e conferimenti di azienda ex art. 176 del Tuir effettuate negli anni 2007 e 2008, anche se deliberate in precedenza. Per poter accedere alle agevolazioni in esame è necessario, in particolare:

- che le società coinvolte siano operative da almeno due anni;
- presentare un'apposita istanza preventiva all'Agenzia delle entrate.

Il beneficio concesso in caso di aggregazioni aziendali realizzate mediante fusione o scissione consiste (comma 242) nel riconoscimento fiscale del disavanzo da concambio derivante da tali operazioni effettuate, negli anni 2007 e 2008 (quindi non necessariamente deliberate in tale periodo), tra società di capitali, di mutue e cooperative residenti in Italia di cui alla lettera a), dell'art. 73 del Tuir.

Allo stato attuale, il disavanzo da concambio è fiscalmente irrilevante e può essere imputato indifferentemente in bilancio per rivalutare al valore di mercato attività già iscritte o per valorizzare attività non iscritte precedentemente (avviamento, know how, brevetti, marchi).

Con l'agevolazione in esame, invece, viene riconosciuto fiscalmente il disavanzo da concambio imputato all'avviamento e ai beni strumentali materiali e immateriali, nel limite di 5 milioni di euro.

Sostanzialmente, l'impresa scaturente dalle suddette operazioni potrà dedurre fiscalmente, nel limite indicato, l'avviamento e i be-

ni strumentali materiali e immateriali seguendo le regole per l'ammortamento previste per gli stessi.

Analogamente, il comma 243 agevola le aggregazioni aziendali effettuate, negli anni 2007 e 2008, tramite il conferimento di azienda o di un ramo di essa in neutralità fiscale ex art. 176 del Tuir, stabilendo che siano riconosciuti fiscalmente i maggiori valori iscritti in bilancio dalla conferitaria a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente i 5 milioni di euro.

Sono escluse dall'agevolazione (comma 244): le imprese operative da meno di due anni; le imprese appartenenti allo stesso gruppo societario; le imprese legate tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ex art. 2359 c.c.

La modalità di concessione dell'agevolazione è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'art. 11, della legge n. 212/2000, cosiddetto interpello ordinario o statutario, in cui il soggetto interessato deve dimostrare la sussistenza dei requisiti prescritti.

Ai sensi dell'art. 11 citato l'istanza di interpello dovrà essere presentata all'ufficio finanziario competente per l'accertamento, in ragione del domicilio fiscale del contribuente, il quale la trasmetterà, unitamente al suo parere, entro 30 giorni, al direttore regionale delle entrate territorialmente competente.

Quest'ultimo entro 90 giorni, dal ricevimento dell'istanza da parte dell'ufficio finanziario competente, deve predisporre le sue conclusioni e comunicare l'esito della procedura al richiedente.

Decorso il termine perentorio di 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (ov-

vero dalla data in cui l'amministrazione riceve documenti integrativi richiesti al contribuente ovvero dalla data in cui avviene l'apposizione della sottoscrizione originariamente mancante), senza alcuna risposta, si forma il silenzio-assenso.

Il parere del direttore potrà essere: favorevole al contribuente, nel qual caso si applicherà l'agevolazione, senza che nessuna norma impedisca comunque all'amministrazione di disconoscere successivamente il proprio parere attraverso l'emissione di avvisi di accertamento; ovvero sfavorevole, nel senso di disapplicare l'agevolazione.

Il contribuente che intenda comunque porre in essere l'operazione potrà impugnare dinanzi alle commissioni tributarie l'avviso di accertamento conseguentemente emesso dall'amministrazione finanziaria.

I soggetti decadono dal diritto all'agevolazione se, nei primi quattro periodi di imposta a decorrere da quello in cui l'operazione è effettuata, pongono in essere ulteriori operazioni straordinarie, ovvero cedono i beni iscritti o rivalutati ai sensi della norma in questione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'art. 37-bis, comma 8, del dpr n. 600/1973, mediante la quale si può presentare un'istanza per la disapplicazione della norma.

Nel caso in cui la società decada dal diritto all'agevolazione è previsto, ai sensi del comma 249, che nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in cui si verifica la perdita del diritto, la stessa debba liquidare e versare l'Ires e l'Irap dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tener conto dei maggiori valori precedentemente riconosciuti.

Sulle maggiori imposte così determinate e liquidate non sono dovute le sanzioni e gli interessi. (riproduzione riservata)

In Breve

Congresso nazionale Unagraco. Si terrà nell'incantevole Gubbio (Pg) il prossimo 13 aprile il Congresso nazionale dell'Unagraco dal titolo «La nuova frontiera delle politiche giovanili tra innovazione e multidisciplinarietà». Parteciperanno all'evento eminenti personalità che discuteranno i nuovi orientamenti delle politiche giovanili, in relazione ai grandi mutamenti sociali, economici e culturali intervenuti nel periodo a cavallo del millennio, mutamenti generali e cambiamenti di visione, di pensiero che propongono a tutti nuovi scenari da affrontare e nuove prospettive su cui confrontarsi. Per informazioni rivolgersi a: Ugrc di Perugia - Presidente dott. Roberto Tanganelli - Tel. 075/9277106.